



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15. APPROVAZIONE DEL PIANO GUIDA DELLA ZONA C5 - B - IN LOCALITA' MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA NORMA.

Il giorno 17.11.2015 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Coppola Lucia**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Demattè Marianna

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Merler Andrea

Moranduzzo Devid

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Panetta Salvatore

Maschio Andrea

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Romano Antonia

Salizzoni Alberto

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Assenti: consiglieri **Ducati Massimo**

Maschio Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Ferrari Marika**

Maule Chiara

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.

Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Negrone Paolo

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2015/71 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione;

premesso che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento individua nel Comune Catastale di Trento, in località Madonna Bianca, due zone C5 – Zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana, denominate A e B e disciplinate dall'articolo 42 ter delle relative Norme di attuazione (di seguito per brevità N.d.A. del P.R.G.), nonché dalla specifica scheda dell'allegato 4.2 alle N.d.A.;

atteso che in relazione alla zona C5 – B non è stata possibile la presentazione di un piano attuativo unitario per la contrarietà di alcuni proprietari di aree interessate dal piano;

visto che in data 5 giugno 2014 al numero 95570 di protocollo, una parte dei proprietari (S.P., legale rappresentante della Vigolana S.r.l. e H.A., legale rappresentante della Prisma S.r.l.) hanno presentato al Comune di Trento la richiesta di approvazione di un piano guida per suddividere in due ambiti l'area in oggetto;

dato atto che il predetto piano guida è soggetto alle disposizioni della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (di seguito per brevità L.P. 15/2015);

accertato che l'area interessata dal piano guida riguarda una superficie reale complessiva di circa m2 28.369, identificata, all'atto della domanda di approvazione, dalle pp.ff. 1171/2, /3, /5, 1170, 1167/1, /2, 1514/2, /3, /4, /6, /7, /8, 2751/2, /3 /6, /7, /8, /9, /10, 1515/1, 1512/4, /5, /6, /7 (parte), /12 /13 (parte), 2508, 1515/3 (parte), 1512/16, /17 e dalle pp.ed. 5855 (parte) e 5856 tutte in C.C. Trento;

considerato che tale piano guida prevede la suddivisione dell'area in due ambiti autonomi e funzionali denominati ambito B1 prevalentemente a nord e ambito B2 a sud;

considerato altresì che, rispetto alle previsioni della scheda di cui all'allegato 4.2 alle N.d.A., tale suddivisione permette un'equa ripartizione tra i due ambiti delle capacità edificatorie e delle aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione;

visto che per ogni singolo ambito è prevista la relativa realizzazione di opere di urbanizzazione a carico di ciascuna ditta lottizzante;

visto che, nello specifico, le opere di urbanizzazione attinenti l'ambito B1, di interesse dei proponenti il piano guida, constano nella viabilità nord – ovest di collegamento tra via A. Degasperi e il nuovo sottopasso della ferrovia in via Fersina, nella rotatoria di smistamento completa di un piccolo parcheggio pubblico e nel primo tratto della bretella verso sud; mentre le opere di urbanizzazione di competenza dell'ambito B2 consistono nel completamento della bretella sud fino al limite della lottizzazione e nella realizzazione della strada di raccordo con viale Verona, qualora non già realizzata nell'ambito della lottizzazione relativa alla zona C5 – A immediatamente a sud dell'area in oggetto;

atteso che, nel corso dell'approfondimento progettuale connesso alla redazione del piano guida, si è valutata l'opportunità di procedere con la contestuale stesura di una Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.P. 15/2015, consistente in modifiche, in tre punti, del perimetro della zona C5 – B con conseguente adeguamento della superficie territoriale, aumento da 16,5 m a 19,5 m dell'altezza massima in corrispondenza dell'area edificabile 1 a nord e eliminazione dell'obbligo di mantenimento della attuale struttura per sport equestri;

preso atto che la Variante al P.R.G. innescata dal piano guida rientra, ai sensi del comma 4, dell'articolo 49 della L.P. 15/2015, tra quelle non sostanziali e che ad essa si applica la procedura di approvazione prevista dal comma 3, dell'art. 39 della medesima legge;

visti gli elaborati di Variante al P.R.G., redatti dal Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità, di cui all'allegato elenco (Allegato n. 2), che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

atteso che in riferimento alla medesima Variante al P.R.G., ai sensi del Regolamento provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica (D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.) non ricorrono le ipotesi di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica e che sono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8 lettere c) e d) del Regolamento V.A.S. citato;

accertato che la predetta Variante non coinvolge beni gravati da usi civici;

ricordato che, in riferimento alla Variante, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della

L.P. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge;

esaminato il progetto di piano guida redatto e integrato per l'aspetto geologico – geotecnico da professionisti abilitati e costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco (Allegato n. 1);

evidenziato che la proposta di piano guida definisce delle quote di urbanizzazione del terreno ottimali per lo sviluppo armonico dell'edificato in rapporto all'intorno con individuazione di un nuovo piano di spiccato in corrispondenza dell'area denominata “area edificabile 2”;

atteso che, per dare pubblicità alla proposta di piano guida, con nota del 24 giugno 2014 assunta a protocollo col numero 107516 sono stati informati del procedimento amministrativo in corso i proprietari delle aree ricomprese nella zona C5 - B, compresi quanti non inclusi fra i proponenti il piano guida, informandoli altresì del loro diritto di prendere visione degli atti, di richiedere copia degli stessi, di presentare memorie scritte e documenti, di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento o dai tecnici del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità, di ricevere risposta motivata quando le memorie fossero pertinenti all'oggetto del procedimento;

considerato che nel periodo successivo alcuni proprietari, hanno preso visione degli elaborati insieme al responsabile del procedimento presso gli uffici del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità;

rilevato che successivamente è pervenuta al protocollo n. 160091 del 26.09.2014, per conoscenza, una nota scritta con la quale la sig.ra A.S., proprietaria di una consistente area ricompresa nell'ambito B1 del piano guida, chiedeva di sospendere il procedimento in attesa di raggiungere un accordo con i proponenti il piano guida;

atteso che con nota acquisita al protocollo n. 109523 di data 10 giugno 2015 la medesima sig.ra A.S. ha comunicato di condividere il piano guida in oggetto così come formulato alla medesima data;

rilevato che successivamente il piano guida non ha subito ulteriori modifiche se non in relazione all'individuazione di dettaglio degli elementi che comportano Variante al P.R.G. con contestuale revisione del confine di piano guida in corrispondenza delle pp.ff. 1512/13 e 1512/7 C.C. Trento sulla base delle coordinate georeferenziate del medesimo confine di zona;

rilevato che al progetto di piano guida non risultano allegati i nullaosta degli enti erogatori dei servizi che saranno acquisiti in sede di pianificazione attuativa come di prassi;

atteso che, per tutti gli altri aspetti non oggetto di Variante, la proposta progettuale in oggetto è conforme alle previsioni del P.R.G. in vigore;

verificato che l'area oggetto di piano guida ricade, in parte, in fascia di rispetto della “Roggia della città” ai sensi della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

atteso che sul progetto in argomento:

- il Servizio Bacini montani della P.A.T. con nota di data 3 giugno 2015 prot. n. 292671, acquisita al protocollo n. 104393 del 3 giugno 2015, ha rilasciato parere preliminare ritenendo che l'intervento in oggetto possa essere valutato positivamente solo se rivisto, nelle successive fasi progettuali, secondo i punti di seguito riportati:
- la rotatoria di progetto e i relativi svincoli devono essere studiati in modo da interferire il meno possibile con la roggia; la soluzione proposta, che comporta due coperture della roggia una delle quali più estesa di 20 m, non è compatibile con quanto previsto dall'art. 29 delle N.T.A. del P.G.U.A.P., pertanto la soluzione progettuale va rivista o modificando la viabilità o, in alternativa, modificando il percorso del corso d'acqua;
- sempre ai sensi del citato art. 29 delle N.T.A. del P.G.U.A.P., vanno rimossi tutti gli attraversamenti presenti allo stato attuale sul corso d'acqua e non più necessari in seguito alla realizzazione della nuova viabilità;
- in base alla cartografia del P.G.U.A.P. l'area è classificata a bassa pericolosità di esondazione del fiume Adige in quanto esondabile con tempo di ritorno pari a 200 anni e con altezze d'acqua comprese tra 0,50 e 1,00 m. la progettazione definitiva dovrà tenere conto di tale aspetto, con particolare riguardo agli interrati;
- le pp.ff. 2751/2 e /9 e 1512/16 C.C. Trento risultano intestate al demanio idrico provinciale. Si tratta di un relitto demaniale che necessita di essere regolarizzato dal punto di vista patrimoniale;

considerato che, con nota protocollo n. 0104393 di data 3 giugno 2015, il Servizio Bacini montani si è inoltre reso disponibile a fornire un supporto nella definizione delle eventuali

opere necessarie a ridurre o a mitigare la pericolosità relativa agli edifici individuata dalla cartografia del P.G.U.A.P., per la quale, allo stato attuale, non è necessaria un'autorizzazione da parte della P.A.T., nonché a valutare e concordare gli interventi sul corso d'acqua ed in fascia di rispetto soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.;

atteso che, a chiarimento di quanto riportato nel citato parere e, in particolare, delle richieste di adeguamento progettuale, in data 17 giugno 2015, si è tenuta una riunione congiunta cui hanno partecipato tecnici del Comune di Trento, del Servizio Bacini montani, il Progettista del piano guida e un rappresentante dei proponenti il piano guida. Nel corso di tale riunione si è convenuto che la soluzione migliore, da verificare e approfondire in fase di redazione del piano di lottizzazione e dei relativi progetti definitivi delle opere di urbanizzazione, nonché di richiesta di autorizzazione ai sensi della L.P. 18/1976, sembra consistere nella revisione della bretella di collegamento della rotatoria con il nuovo sottopasso della ferrovia, con lieve traslazione della medesima verso nord e nella contestuale modifica del tracciato della roggia in tale zona con attraversamento in perpendicolare della bretella in argomento il più possibile in prossimità della rotatoria, costeggiando quindi il tratto di strada sul lato sud fino a raccordarsi nuovamente con il tracciato attuale del corso d'acqua, parallelo alla ferrovia;

visto che:

- il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha esaminato il piano guida, non rilevando, in ultimo con nota del 22 ottobre 2014 protocollo n. 178561, elementi ostativi in merito alla suddivisione in due ambiti della superficie soggetta alla pianificazione subordinata, demandando alla successiva pianificazione attuativa la formulazione di eventuali prescrizioni progettuali già, in parte, anticipate in fase di verifica del piano guida in oggetto;
- il Servizio Ambiente, con nota di data 25 luglio 2014 protocollo n. 126420, ha ritenuto esaustiva per la presente fase progettuale la relazione geologica e geotecnica, precisando che nelle fasi progettuali successive sarà necessario un approfondimento relativo al controllo ambientale sulla qualità dei siti ai sensi dell'art. 84 bis delle N.d.A. del P.R.G. con *"la descrizione del terreno sul quale si andrà ad effettuare l'intervento edilizio con particolare riferimento alla storia d'uso del sito, alle realtà ambientali circostanti e all'eventuale presenza di rifiuti"* ponendo particolare attenzione alle aree che hanno ospitato il maneggio e le strutture e che saranno cedute al Comune, per le quali dovrà essere dimostrata la qualità ambientale per l'uso cui sono destinate. Il Servizio Ambiente con nota di data 16.03.2015 protocollo n. 49069 ha inoltre espresso il proprio parere in relazione alla non sottoposizione alla procedura di rendicontazione urbanistica della Variante al P.R.G. contestuale al piano attuativo in oggetto, tema trattato in altro punto della presente deliberazione;
- il Servizio Gestione strade e parchi – Ufficio parchi e giardini, con nota del 25 luglio 2014 protocollo n. 127742, a seguito dell'esame del piano guida, ha comunicato che, pur nella convinzione che un piano guida non possa entrare nel dettaglio della progettazione, ritiene comunque necessario che i vari ambiti debbano dialogare tra loro e che quindi non si possa prescindere dalla necessità che il primo ambito che si attiva presenti uno studio complessivo dell'area verde riferita a tutto il piano guida;
- la Commissione Edilizia comunale ha esaminato il piano guida con contestuale variante al P.R.G. nelle sedute di data 4 novembre 2014 e di data 3 febbraio 2015, esprimendo, in tale ultima seduta al n. 7 del verbale, parere favorevole con le prescrizioni di seguito elencate:
- l'area interessata dalla costruzione degli edifici n. 1 e n. 2 deve prevedere un allineamento in corrispondenza della nuova viabilità che pone gli edifici ad una distanza minima dalla medesima viabilità pari a metri 5,00;
- nella successiva fase progettuale relativa ai piani di lottizzazione dovranno essere affrontate e risolte le seguenti osservazioni: le viabilità di accesso ai lotti devono essere ricavate sulle strade secondarie e non direttamente sulla rotatoria; la presenza del corso d'acqua deve essere valorizzata e integrata con i percorsi ciclopedonali di progetto; le alberature lungo la viabilità devono essere estese a tutto l'intervento;
- la Commissione Edilizia comunale ha inoltre espresso parere favorevole al nuovo piano di spiccatto proposto a quota 188,50 m.s.m. ai sensi dell'art. 3 punto 3.7 – Piano di campagna – delle N.d.A. del P.R.G.;

precisato che la prima delle prescrizioni della Commissione Edilizia comunale è già stata recepita negli elaborati progettuali, mentre il recepimento delle restanti prescrizioni è espressamente rimandato alla successiva fase di redazione dei piani di lottizzazione;

visto che il Consiglio circoscrizionale della Circoscrizione n. 10 Oltrefersina, con deliberazione 03.07.2015 n. 29, ha espresso parere favorevole al piano guida della zona C5 - B – Madonna Bianca a Trento e alla contestuale Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 43, comma 3 della

L.P. 1/2008 e s.m. (oggi sostituito dall'articolo 49, comma 4 della L.P. 15/2015), formulando le seguenti osservazioni:

- l'eventuale bonus volumetrico, previsto dalla L.P. 4/2010, non sia usufruito in altezza sull'edificio 1;
- la viabilità venga realizzata in tempi precedenti all'edificazione dei lotti;
- l'edificio 1 sia caratterizzato da un progetto che ne garantisca pregio architettonico ed estetico;

rilevato che le sovraesposte osservazioni riguardano aspetti attinenti la progettazione dei successivi piani di lottizzazione e che saranno considerate in tale fase;

atteso che la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità ha esaminato il progetto di piano guida con contestuale Variante al P.R.G. nella seduta del 16 ottobre 2015 al punto n. 2 dell'ordine del giorno, dando seguito all'iter della pratica in Consiglio comunale;

rilevato che in corso d'istruttoria si sono rese necessarie alcune integrazioni degli elaborati presentati (nota 11.09.2014 prot. n. 150037 per adeguamento alle indicazioni dei Servizi, nota 27.10.2014 prot. n. 179157 correzioni apportate dal Progettista, nota 27.01.2015 prot. n. 15115 primo riscontro alle richieste della CEC, nota 30.01.2015 prot. n. 17387 integrazione alla nota precedente, note 24.02.2015 prot. n. 33876 e 12.03.2015 prot. n. 46465 adeguamento alla prescrizione della CEC, nota 24.09.2015 prot. n. 178859 per georeferenziazione del confine di zona in corrispondenza delle pp.ff. 1512/7 e 1512/3 C.C. Trento e integrazione della documentazione progettuale);

verificato che le ultime integrazioni hanno riguardato l'adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni della CEC e la georeferenziazione del confine di zona in corrispondenza delle pp.ff. 1512/7 e 1512/3 C.C. Trento, rispetto al progetto su cui la CEC aveva già espresso il parere favorevole con prescrizioni, mantenendo inalterata l'impostazione sostanziale del piano guida;

atteso che i proprietari di alcune particelle comprese nel perimetro del piano guida, a seguito dell'approvazione della Variante 2004 al P.R.G., avevano promosso il ricorso n. 85/2008 Reg. Ric. presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in relazione al regime urbanistico fissato dal P.R.G. per la zona C5 - B, con particolare riferimento ai parametri di utilizzo stabiliti per tale ambito, lamentando una disparità di trattamento con la limitrofa zona C5 - A e chiedendo, nella sostanza, un aumento dell'indice edificatorio;

rilevato che il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 113/2009 Reg. Sen. ha respinto il ricorso n. 85 del 2008 e che conseguentemente i ricorrenti hanno proposto appello presso il Consiglio di Stato tuttora pendente;

visto che al riguardo il Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità, sentita l'Avvocatura del Comune di Trento e su mandato della Giunta comunale, ha chiesto alla società "Prisma S.r.l.", tra le proponenti il piano guida, subentrata alla società "La Stella S.r.l." nella proprietà delle pp.ff. 1167/1, 1167/2, 1170, 1171/2, 1171/3 e 1171/5 oggetto di ricorso presso il Consiglio di Stato, di rinunciare al sopra menzionato ricorso a fronte del sostegno alla proposta di variante al P.R.G. contestuale all'approvazione del piano guida;

ricordato peraltro che uno dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato, la società "Finim S.r.l." in liquidazione proprietaria della p.f. 1512/5, non è tra i proponenti del piano guida in oggetto e contestuale variante;

rilevato che la società Prisma S.r.l., a mezzo del proprio legale di riferimento avv. R.d.P., con nota acquisita al protocollo n. 35504 del 26 febbraio 2015, ha comunicato l'intenzione di rinunciare al suddetto ricorso non appena i terreni di sua proprietà saranno effettivamente utilizzabili a scopi edificatori, nei termini previsti dal piano guida presentato;

vista la nota prot. n. 178859 del 24 settembre 2015 della Fondazione Crosina Sartori Cloch, proprietaria della p.ed. 3410 C.C. Trento compresa nella zona C5 - B di P.R.G., con la quale dichiara di non avere interesse all'adesione al piano guida in oggetto e al successivo piano di lottizzazione relativamente alla sua proprietà;

atteso che il piano guida prende già atto dell'esclusione della citata p.ed. 3410 dall'ambito B1 anche ai fini della successiva lottizzazione come previsto dall'articolo 49 comma 3 della L.P. 15/2015, trattandosi di area di ridotte dimensioni e di collocazione periferica;

ritenuta quindi la proposta di piano guida con contestuale Variante congrua e meritevole di approvazione;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio

- 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 30.10.2014 n. 83;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49;
 - la L.P. 04.08.2015 n. 15;
 - il Regolamento edilizio comunale approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 29 giugno 1993 n. 173 e 18.11.2014 n. 90;
 - il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006 e s.m.;
 - il Piano Regolatore Generale vigente;
 - la L. P. 30 novembre 1992 n. 23;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale;
 - il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 12.04.1995 n. 99 e 07.05.1997 n. 46;
- richiamata inoltre:
- la deliberazione del Consiglio comunale 26.02.2015 n. 36, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015-2017 e successive variazioni;
- dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49;
- atteso che l'approvazione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera b) del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, e s.m.;
- constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;
- sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 7 della L.P. 15/2015, il piano guida della zona C5 – Zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana denominata nell'allegato 4.2 delle Norme tecniche di Attuazione “Madonna Bianca – Piano attuativo B” in C.C. Trento, sulla base del progetto costituito dagli elaborati descritti nell'Allegato 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di prescrivere che, in sede di elaborazione del progetto dei piani di lottizzazione siano effettuati gli approfondimenti e recepite tutte le prescrizioni formulate dai Servizi comunali, dal Servizio Bacini montani della P.A.T., dalla C.E.C. e dal Consiglio Circostrizionale di cui in premessa;
3. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4 della L.P. 15/2015, la Variante al Piano Regolatore Generale denominata “P.R.G. - Variante al P.R.G. relativa all'area C5 – B – Madonna Bianca a Trento”, conseguente all'approvazione del piano guida di cui al punto 1., predisposta dal Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità e costituita dalla documentazione elencata in Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di disporre il deposito degli atti di cui al punto 3. e la presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità in Via del Brennero n. 312 – Top Center – Trento per la durata di 30 giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nell'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Trento e su un quotidiano locale;
5. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante di cui al punto 3., unitamente alla presente deliberazione, alla struttura provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio, come previsto dall'art. 37, comma 3 della L.P. 15/2015;
6. di dare atto che, in riferimento alla Variante al P.R.G., ai sensi del Regolamento provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica (D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s. m.) non ricorrono le ipotesi di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica e che sono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8 lettere c) e d) del

Regolamento V.A.S. citato;

7. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici;
8. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge;
9. di disporre che il piano guida di cui al punto 1. avrà efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione con la quale la Giunta provinciale avrà approvato la Variante al P.R.G. di cui al punto 3. e che pertanto, solo successivamente a tale data, potrà procedersi alla presentazione dei piani attuativi.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

Documentazione approvata:

- Progetto Piano Guida.

- Elaborati Variante.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

LA PRESIDENTE
f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15. APPROVAZIONE DEL PIANO GUIDA DELLA ZONA C5 - B - IN LOCALITA' MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA NORMA.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 24 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Calza, Castelli, Coppola, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Lombardo, Moranduzzo, Osele, Panetta, Postal, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zanetti

Contrari: n. 2 i Consiglieri Demattè, Negroni

Astenuti: n. 12 i Consiglieri Bridi, Bungaro, Carlin, Coradello, Guastamacchia, Maestranzi, Merler, Oliva, Pattini, Romano, Salizzoni, Scalfi

Trento, addì 17.11.2015

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 71 / 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15. APPROVAZIONE DEL PIANO GUIDA DELLA ZONA C5 - B - IN LOCALITÀ MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA NORMA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 6 novembre 2015

Servizio Urbanistica e pianificazione della
mobilità
Il Dirigente
arch. Giuliano Stelzer
(firmato elettronicamente)